

Alla cortese attenzione di

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

Piazza Cavour, 5

20121 Milano (MI)

Bergamo, 30 settembre 2015

Oggetto: DCO 421/2015/R/EEL

**RIFORMA DELLE TUTELE DI PREZZO NEL MERCATO RETAIL DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE
PRIMA FASE DELLA ROADMAP - CLIENTI FINALI DI ENERGIA ELETTRICA NON DOMESTICI**

Spett.le Autorità,

Innowatio desidera innanzitutto esprimere il proprio apprezzamento per la volontà dell'Autorità di avviare un processo di consultazione in materia di riforma del mercato *retail*, con particolare riguardo alla proposta concernente la Tutela SIMILE.

In questo documento, Innowatio presenta le proprie osservazioni al DCO 421/2015/R/eel.

Poiché tali osservazioni hanno per oggetto l'impianto complessivo della strategia dell'Autorità, esse non sono presentate in termini di risposte agli spunti di consultazione indicati nel documento in oggetto, ma sono organizzate in merito ad alcuni temi generali.

OPZIONE 1. MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

Ferma restando la propensione per l'Opzione 2A.2. (Tutela SIMILE con gestione centralizzata), Innowatio apprezza la proposta di modifica delle condizioni di erogazione del servizio di Maggior Tutela proposte dall'Autorità. Si ritiene, infatti, che la possibilità di determinare la componente di prezzo a copertura dei costi di approvvigionamento sulla base del prezzo di mercato spot, sarebbe maggiormente coerente con la finalità perseguita dal documento di promuovere la capacitazione di questa categoria di clienti finali, ai fini del loro definitivo passaggio al libero mercato. Tale possibilità, inoltre, garantirebbe trasparenza al meccanismo di formazione del prezzo, eliminando altresì le asimmetrie riscontrabili nel costo di

approvvigionamento dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente Unico e da parte dei fornitori di libero mercato.

***MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO E PASSAGGIO VOLONTARIO AL MERCATO:
GESTIONE CENTRALIZZATA***

Innowatio presenta particolare apprezzamento per la proposta di introdurre la cd. Tutela SIMILE. Si ritiene, infatti, che tale meccanismo arrecherebbe indubbi vantaggi al sistema e faciliterebbe la transizione ad un meccanismo di libero mercato, accompagnando il passaggio dei consumatori in maniera controllata e con tutele di risparmio, aumentandone quindi la fiducia e la sensibilità. Dall'altro, riducendo i costi di acquisizione dei clienti attraverso un meccanismo centralizzato di acquisizione ai fornitori vincitori dell'asta, il meccanismo dovrebbe consentire una riduzione dei prezzi di fornitura della Tutela SIMILE rispetto a quelli attuali.

Si ritiene condivisibile la scelta di prevedere un'adesione volontaria dei consumatori al meccanismo di tutela: un'azione "coercitiva", infatti, potrebbe limitare la consapevolezza dei consumatori stessi sulle scelte di approvvigionamento sul mercato.

Analogamente, risulta fondamentale l'esclusione di obblighi da parte dei fornitori vincitori dell'asta di assumere l'impegno di fornitura nei confronti di tutti i clienti che ne facciano richiesta, consentendo il rifiuto di specifiche richieste di clienti finali.

Ai fini del funzionamento di tale meccanismo, dovrebbe essere previsto un obbligo in capo all'attuale esercente la tutela di fornire ai fornitori vincitori dell'asta tutti i dati utili relativi al cliente entrante (compreso un eventuale stato di morosità del soggetto).

L'introduzione di un tetto al numero di clienti servibile da ciascun fornitore in regime di Tutela SIMILE risulta un requisito imprescindibile per la fattibilità dell'operazione descritta nel Documento di Consultazione. Infatti, tale soluzione permetterebbe di garantire un controllo da parte dell'Autorità stessa sulla qualità del servizio e sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede di gara. Sarebbe inoltre opportuno che i criteri che verranno identificati ai fini della determinazione del tetto individuale siano strutturati in maniera da non avvantaggiare venditori *incumbent*, ma al contrario di contenere il loro vantaggio competitivo dei fornitori nuovi entranti in questo segmento di mercato.

Si condivide la necessità di fissare criteri stringenti per la partecipazione alle aste, prevedendo tuttavia che tali criteri gestionali e operativi debbano essere sostenibili al momento dell'implementazione del meccanismo e non verificabili ex-ante.

Si ritiene preferibile la previsione di aste a *marginal price*: l'implementazione di un meccanismo *pay as bid* rischierebbe di portare all'applicazione di prezzi diversi ai vari clienti, aumentando dunque le criticità legate all'assegnazione del consumatore ad uno specifico fornitore e si tradurrebbe, dunque, in un meccanismo discriminatorio nei confronti dei clienti.

Malgrado la gestione decentralizzata avrebbe il vantaggio di condurre i clienti ad una esperienza più vicina a quella dell'approvvigionamento libero su mercato, si ritiene che la verifica dei tetti di cui sopra sarebbe più realizzabile nell'approccio centralizzato, poiché la presenza di un agente centrale, che faccia da mediatore tra il fornitore ed il cliente finale, eviterebbe comportamenti non commercialmente corretti da parte degli aggiudicatari, che potrebbero sfruttare l'occasione per imporre la sottoscrizione di contratti diversi o multiutility, privando dunque il cliente delle tutele che, in questa prima fase, l'Autorità manifesta di voler ancora garantire.

Inoltre, proprio perché la Tutela SIMILE ha carattere transitorio, si ritiene che sia preferibile l'opzione centralizzata, in quanto limiterebbe i costi di acquisizione dei clienti a vantaggio della competitività dell'offerta nei clienti stessi.

Infine, si sottolinea la necessità che l'Autorità preveda delle tempistiche adeguate perché i consumatori siano convenientemente informati e sensibilizzati sulla possibilità di aderire al regime di Tutela SIMILE.

Contestualmente, sarà di fondamentale importanza prevedere un adeguato sviluppo degli attuali sistemi informativi al fine di gestire i processi legati allo *switching*.